



Comune di Moncenisio

Città Metropolitana di Torino

Regione Piemonte



## SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CENISCHIA IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI MONCENISIO

CUP: J34D24000100001 – CIG: B2E7B808D2

# PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

## 01. ELABORATI DESCRITTIVI

OGGETTO

## AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

TIMBRI E FIRME



ing. Santo LA FERLITA  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  
Posizione n.10943X

VIA ROSOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO  
VIA IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI  
TEL. +39 011 43 77 242  
[studiorosso@legalmail.it](mailto:studiorosso@legalmail.it)  
[info@sria.it](mailto:info@sria.it)  
[www.sria.it](http://www.sria.it)

DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	GIU/2025
COD. LAVORO	711/SR
TIPOL. LAVORO	P
LOTTO	-
STRALCIO	-
SETTORE	1
TIPOL. ELAB.	PS
TIPOL. DOC.	E
ID ELABORATO	09
VERSIONE	0

CONTROLLO QUALITA'

REDATTO

ing. Santo LA FERLITA

CONTROLLATO

ing. Santo LA FERLITA

APPROVATO

ing. Santo LA FERLITA

ELABORATO

P-1.9



## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. MISURE DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
2.1    OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	5
2.2    RIFERIMENTI NORMATIVI .....	6
2.2.1 <i>Principi generali di tutela</i> .....	6
2.2.2 <i>Funzioni di vigilanza</i> .....	6
2.2.3 <i>Prevenzione degli infortuni</i> .....	6
2.2.4 <i>Igiene del lavoro</i> .....	6
2.2.5 <i>Sicurezza nelle costruzioni</i> .....	7
2.2.6 <i>Agenti chimici, fisici e biologici</i> .....	7
2.2.7 <i>Normativa specifica di riferimento</i> .....	8
2.3    COORDINAMENTO .....	9
2.4    SUBAPPALTI .....	9
2.5    DOCUMENTAZIONE .....	10
2.5.1 <i>Documentazione da tenere in cantiere</i> .....	10
2.5.2 <i>Documentazione a cura del committente</i> .....	10
2.5.3 <i>Documentazione a cura delle imprese</i> .....	10
2.5.4 <i>Documenti del personale dei subappaltatori presente in cantiere</i> .....	11
2.5.5 <i>Documentazione di sicurezza e salute</i> .....	11
<b>3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>12</b>
3.1    LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE .....	12
3.2    DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE IN PROGETTO .....	13
<b>4. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI .....</b>	<b>14</b>
4.1    MISURE DI CARATTERE GENERALE .....	14
4.2    IMPIANTI DI CANTIERE.....	14
4.3    IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE .....	15
4.4    IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLA CONTEMPORANEITÀ DI PIÙ IMPRESE NEL CANTIERE .....	16
<b>5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.....</b>	<b>17</b>
5.1    PREMESSE .....	17
5.2    RECINZIONE DEL CANTIERE .....	17
5.3    ACCESSI AL CANTIERE E SEGNALAZIONI .....	17
5.4    VIABILITÀ INTERNA AL CANTIERE .....	18
5.5    SEGNALETICA DI SICUREZZA .....	18
5.6    AREE DI DEPOSITO .....	20
5.7    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.....	21
<b>6. REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .....</b>	<b>22</b>
6.1    RELAZIONE TECNICA .....	22
6.2    INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO .....	22
6.3    VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RAPPORTO ALLA MORFOLOGIA DEL SITO .....	22
6.4    PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI .....	22
<b>7. IDENTIFICAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE .....</b>	<b>24</b>



---

7.1	ALLEGIMENTO DEL CANTIERE .....	24
7.2	SCAVI E MOVIMENTI TERRA .....	24
7.3	DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO FORESTALE .....	25
7.4	OPERE IN CEMENTO ARMATO .....	26
7.5	STRUTTURE PREFABBRICATE .....	27
7.6	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E DI DIFESA SPONDALE .....	29
7.7	SMOBILITAZIONE CANTIERE .....	31
<b>8.</b>	<b>PRIME IPOTESI DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA .....</b>	<b>32</b>



## 1. PREMESSA

Il presente documento fornisce le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza redatto a corredo del P.F.T.E. per la “*Sistemazione idraulica del Rio Cenischia in prossimità dell'abitato di Moncenisio*”.

Con riferimento all'art. 100 del D.lgs. n. 81/08, il PSC riporta le misure di prevenzione, gli apprestamenti, le attrezzature e le procedure esecutive atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori dai rischi specifici esistenti nelle aree in cui saranno svolte le attività lavorative oggetto dell'appalto e dai rischi attinenti le interferenze spaziali e temporali con le attività svolte dal personale dipendente dall'impresa aggiudicataria dell'appalto ovvero dai lavoratori autonomi.

Il presente elaborato contiene le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, documento base per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro in cantiere.



## 2. MISURE DI CARATTERE GENERALE

L'atto valutativo dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è condizione preliminare per le successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere. Esso consente una visione globale delle problematiche organizzative - preventionali onde:

- eliminare i rischi;
- ridurre quelli che non possono essere eliminati;
- affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte;
- prevedere le misure di prevenzione più confacenti dando la priorità a quelle collettive mediante la pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalità esecutive, le tecniche da adottare e l'informazione dei lavoratori.

La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi insiti nelle varie fasi di lavoro, consentendo di identificare le misure di sicurezza che meglio si adattano alle diverse situazioni e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni improvvise.

La pianificazione viene quindi attuata mediante formulazione di un piano di sicurezza e coordinamento che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del lavoro, man mano valutando le possibili condizioni di rischio e le conseguenti misure di sicurezza nel completo rispetto di quanto prescritto della legislazione tecnica vigente in materia e tenendo conto delle norme di buona tecnica.

In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere diverse, onde consentire a chi dirige i lavori di adottare la soluzione più utile e confacente in relazione alla situazione effettiva. Inoltre, per le fasi di lavoro eseguite da personale di ditte subappaltatrici, viene richiesto il rispetto degli adeguamenti di sicurezza previsti dalla Legge e la valutazione dei rischi per lo svolgimento delle singole attività.

In particolare con riferimento all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC riporta le misure di prevenzione, gli apprestamenti, le attrezzature e le procedure esecutive atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori dai rischi specifici esistenti nelle aree in cui saranno svolte le attività lavorative oggetto dell'appalto e dai rischi attinenti le interferenze spaziali e temporali con le attività svolte dal personale dipendente dall'impresa aggiudicataria dell'appalto ovvero dai lavoratori autonomi.

Il Datore di lavoro di ogni singola impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il proprio Piano Operativo di Sicurezza riferito al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/08 (almeno 10 gg prima dell'inizio dei rispettivi lavori). Il PSC dovrà essere sottoscritto per accettazione, prima della consegna delle aree di cantiere, dall'Appaltatore e per conoscenza dal relativo Capo Cantiere.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08, l'Appaltatore ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto prescritto nel presente PSC e nei suoi eventuali aggiornamenti.



## 2.1 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/08 e dovrà curare in particolare:

1. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
2. la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
3. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
4. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico delle opere al fine di eliminare i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
5. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratti di materie e sostanze pericolose (non previste nel progetto);
6. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi o fasi di lavoro;
7. la cooperazione con i lavoratori autonomi;
8. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

1. adottare le misure conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato XIII del D. Lgs. n. 81/08;
2. curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo coordinamento con il personale dell'Amministrazione;
3. assicurare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Direzione Lavori;
4. indicare nel cartello di cantiere il nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
5. mettere a disposizione dei rispettivi rappresentanti per la sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, il PSC; consultarli preventivamente in merito allo stesso e su eventuali modifiche significative, nonché fornire i necessari chiarimenti sui contenuti;
6. affiggere in maniera visibile presso il cantiere e custodire a disposizione degli organi di vigilanza, copia della notifica preliminare ricevuta dal Responsabile dei Lavori;
7. rendere edotti i propri preposti e gli altri lavoratori dipendenti, dei rischi e delle misure di sicurezza riportate nel PSC e dei suoi eventuali aggiornamenti.

Il PSC predisposto dal Coordinatore per la progettazione, sarà, se necessario, integrato e aggiornato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori anche in relazione all'evoluzione delle lavorazioni; in tal caso la parte modificata sarà consegnata in copia al Capo Cantiere.



## 2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Viene di seguito riportato un elenco indicativo di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che unitamente alle specifiche responsabilità sancite dalla normativa generale in materia, stabiliscono gli obblighi da ottemperare per ciascuna lavorazione, mezzo o attrezzatura utilizzata nel cantiere.

### 2.2.1 Principi generali di tutela

- Costituzione (artt. 32, 35, 41)
- Codice Civile (artt. 2043, 2050, 2086, 2087)
- Codice Penale (artt. 437, 451, 589, 590)
- D.M. 22 febbraio 1965: attribuzione all'ENPI dei campi relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.
- D.P.R. 1124/65: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
- Legge 300/70: Statuto dei lavoratori.
- Legge 833/78: Istituzione del servizio sanitario nazionale.
- D.P.R. 619/80: Istituzione dell'ISPESL.

### 2.2.2 Funzioni di vigilanza

- D.P.R. 520/55: Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Legge 628/61: Modifiche all'ordinamento del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- D.lgs. 758/94: Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

### 2.2.3 Prevenzione degli infortuni

- Legge 12/02/1955, n. 51: Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
- D.P.R. 302/56: Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 547/55.
- D.M. 3 aprile 1957: Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli.
- D.M. 12 settembre 1958: Istituzione del registro degli infortuni.
- D.M. 10 agosto 1984: Integrazioni al D.M. 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni.

### 2.2.4 Igiene del lavoro

- D.M. 28 luglio 1958: Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso).



- D.M. 21 gennaio 1987: Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.

### 2.2.5 Sicurezza nelle costruzioni

- D.M. 12 settembre 1959: Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Legge 01.03.1968 n. 186. Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
- D.M. 2 settembre 1968: Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi.
- D.M. 20.11.1968. Riconoscimento dell'efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra.
- Circolare ministeriale n. 13 del 20.01.1982. Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi antcaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.
- D.P.R. 673 del 21.07.1982. Attuazione delle direttive 73/361/CEE relativa all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e 76/434/CEE per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/361/CEE.
- D.M. 28.05.1985. Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale antcaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.
- D.M. 28.11.1987, n. 592. Attuazione della direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature a macchine per cantieri edili.
- D.M. 28.11.1987, n. 593. Attuazione della direttiva 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere.
- D.M. 28.11.1987, n. 594. Attuazione della direttiva 86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere.
- D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- D.lgs. 4 agosto 1999 n. 359 - Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/65/CEE relativa ai requisiti di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
- D.lgs. 8 luglio 2003 n. 235 - Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

### 2.2.6 Agenti chimici, fisici e biologici

- D.lgs. 25 del 04/09/2002. Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.



- D.lgs. 81/08. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### 2.2.7 Normativa specifica di riferimento

- Legge 18.10.1977 n. 791. Attuazione della direttiva 72/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
- D.M. 28.11.1987, n. 588. Attuazione delle direttive 79/113/CEE, 81/1051/CEE, 85/405/CEE, 84/533/CEE, 85/406/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 85/407/CEE, 84/536/CEE, 85/408/CEE, 84/537/CEE e 85/409/CEE relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.
- Legge 05.03.1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti (certificazione di conformità degli impianti elettrici).
- D.M. 19.03.1990. Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
- D.P.R. 447 del 06.12.1991. Regolamento di attuazione della Legge 5.3.90 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
- D.lgs. 475 del 04.12.1992. Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
- D.P.R. 459 del 24.07.1996. Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/932/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- D.lgs. 22 del 05.02.1997. Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti e s.m.i.
- D.M. 10.03.1998. Criteri di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- D.P.R. 462 del 22.10.2001. Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra d'impianti elettrici e d'impianti elettrici pericolosi.
- D.lgs. 262 del 04.09.2002. Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzi destinate a funzionare all'aperto.
- Legge 109 dell'11.02.1994 - "Legge quadro in materia di lavori pubblici".
- D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell'art. 31 comma 1 della Legge 11/2/94 n. 109.
- Legge 248 del 4 agosto 2006 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento



e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

- Legge 123 del 3 agosto 2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- D.lgs. 81/08 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Oltre ai suddetti decreti, leggi e norme di buona tecnica, si terrà conto di tutti i REGOLAMENTI e delle CIRCOLARI MINISTERIALI in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di tutti gli accorgimenti che la tecnica suggerisce per l'allestimento delle opere provvisoriali e per le metodologie di lavoro atte ad eliminare i rischi connessi con le lavorazioni per la salvaguardia della incolumità fisica dei lavoratori.
- Queste norme individuano i soggetti preposti all'adempimento degli obblighi di prevenzione infortuni. Occorre sottolineare come l'Appaltatore, tramite il suo Direttore Tecnico di cantiere, sia poi espressamente investito dall'art. 18 della Legge 55/90, della responsabilità civile e penale per la vigilanza e l'adempimento delle norme relative all'antinfortunistica.

### **2.3 COORDINAMENTO**

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio o di subappalto, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo ovvero subappaltante è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese associate e/o consorziate e/o subappaltatrici operanti nel cantiere.

In caso di più imprese operanti in cantiere e tra loro non collegate dal vincolo di subappalto, associazione temporanea o consorzio, il coordinamento sarà eseguito dal Coordinatore per l'esecuzione, ferma restando la responsabilità delle singole imprese. In ogni caso, l'Appaltatore qualora richiesto dal Coordinatore per l'esecuzione, è comunque tenuto ad attuare il coordinamento per la sicurezza dei diversi soggetti secondo le indicazioni dello stesso coordinatore.

### **2.4 SUBAPPALTI**

L'Appaltatore dovrà consegnare copia del PSC e dei relativi aggiornamenti ai propri eventuali subappaltatori; tale consegna dovrà essere documentata al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i nominativi dei Capi Cantiere delle imprese subappaltatrici e dei loro eventuali sostituti.

Ogni subappaltatore dovrà predisporre un Piano Operativo di Sicurezza riguardante i rischi specifici propri dell'attività lavorativa connessa all'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

Copia dello stesso dovrà essere consegnata al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto al coordinamento dell'attività dei propri subappaltatori. Tutti gli obblighi di legge previsti per l'Appaltatore e quelli riportati nel PSC s'intendono estesi, per quanto applicabili, ai subappaltatori.

L'impresa che affida i subappalti deve verificare:



- l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici;
- il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- l'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/08).

L'impresa che affida il subappalto deve informare il coordinatore per l'esecuzione fornendo le indicazioni riguardanti il periodo di presenza, i lavori effettuati e l'organigramma della ditta che effettua il subappalto.

## 2.5 DOCUMENTAZIONE

### 2.5.1 Documentazione da tenere in cantiere

- Copia della concessione edilizia o altro documento equivalente.
- Copia della denuncia delle opere in cemento armato.
- Documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche.
- Verbali di ispezione degli organi di vigilanza.
- Libretto impianti di sollevamento di portata maggiore di 200 kg completo di verbale visite periodiche e verifiche trimestrali funi.
- Copia della comunicazione inoltrata all'ente gestore per i lavori in vicinanza di linee o condutture di servizi pubblici (energia elettrica, metano, ecc.).
- Certificazione dell'impianto elettrico rilasciata dalla ditta esecutrice.
- Denuncia all'ISPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Modello A).
- Denuncia all'ISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B).
- Schede tossicologiche dei materiali impiegati.

### 2.5.2 Documentazione a cura del committente

- Notifica preliminare.
- Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- Piano Operativo di Sicurezza.

### 2.5.3 Documentazione a cura delle imprese

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL.
- Certificati regolarità contributiva INPS - INAIL - Cassa Edile.
- Registro infortuni per il cantiere, vidimato dalla USL.
- Dichiarazione di cui all'art.90, comma 9 del D.lgs. 81/08 (rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali).



- Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/08, con riferimento all'attività di cantiere.
- Cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nei par. 3.1 e 3.2.
- Fotocopia degli ultimi 3 anni del Registro Infortuni dell'Appaltatore.
- Disegno dello schema di ponteggio (se previsto), firmato dal Responsabile del cantiere.
- Verbali di ispezione e/o verifiche rilasciati dal personale preposto all'attività di sorveglianza e dagli Organi di Vigilanza.
- Copia del Libro matricola e del Libro paga, stralcio relativo al personale di cantiere.
- Certificati e tesserini di vaccinazione antitetanica obbligatoria.
- Registro delle visite mediche.
- Schede delle sostanze pericolose.
- Contratti di appalto e subappalto.
- Copia della lettera di trasmissione ai subappaltatori del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

#### **2.5.4 Documenti del personale dei subappaltatori presente in cantiere.**

- Copie di eventuali deleghe aziendali ai fini della sicurezza e relativo organigramma/mansionario.
- Attestazione di “non inquinamento” del cantiere confinante.

#### **2.5.5 Documentazione di sicurezza e salute**

- Rapporto di valutazione dei rischi rumore ai sensi dell'art 190 del D.lgs. 81/08.
- Registro degli infortuni vidimato dal competente USL.
- Documento che attesti l'idoneità sanitaria dei lavoratori in relazione alla mansione svolta.




### 3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

#### 3.1 LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il Comune di Moncenisio si trova in prossimità della testata della Val Cenischia, valle laterale sinistra della Val di Susa, a m 1.460 sul livello del mare; il territorio comunale confina a Ovest con il Comune francese di Lanslebourg-Mont Cenis, comprende in destra orografica il limite settentrionale delle Alpi Cozie e in sinistra orografica il limite meridionale delle Alpi Graie. Con una superficie di 4.5 km<sup>2</sup> è il secondo Comune più piccolo d'Italia per popolazione; localmente è ancora di uso comune l'antico toponimo medioevale Ferrera.

Il confine comunale settentrionale coincide con la frontiera di Stato con la Francia, che non segue il dislivello della catena alpina a causa delle vicissitudini storiche che hanno interessato questo settore di confine. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia ha dovuto cedere alcuni territorio per questa ragione il confine settentrionale del Comune è a poche centinaia di metri di dislivello dal fondovalle, sul versante meridionale della Pointe du Lamet e non raggiunge, come logica e uso vorrebbero, il dispulvio sinistro della Val Cenischia. Dal punto di vista della dinamica geomorfologica questo fatto comporta che i fenomeni valanghivi, gravitativi e torrentizi che possono interessare Moncenisio si sviluppano in territorio francese.



**Figura 1 – Inquadramento geografico del Comune di Moncenisio**



### **3.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE IN PROGETTO**

A seguire si riporta un elenco degli interventi in progetto, per i cui dettagli si rimanda agli specifici elaborati descrittivi e grafici del presente Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica:

- Formazione di vallo e rilevato paramassi di altezza pari a 6 m in terra rinforzata a mitigazione del rischio sull'abitato da fenomeni di caduta massi e valanghe;
- Installazione di rete paramassi da 2000 kJ, H=4 m, L=290 m posta in testa al rilevato paramassi funzionale all'intercettazione di blocchi di dimensioni relativamente contenute, schegge e proiettili eventualmente in grado di superare il vallo.
- Realizzazione di scogliere cementate a monte e valle del tratto canalizzato del torrente Cenischia come opere di difesa spondale a mitigazione del rischio idraulico di esondazione e divagazione;
- Demolizione dei muretti spondali in corrispondenza del tratto canalizzato del torrente Cenischia all'interno dell'abitato e realizzazione di nuovi muretti in c.a. dotati di parapetto in acciaio Corten, recinzione in legname e alloggiamento per panconi antiallagamento funzionali a incrementare il franco idraulico sui livelli di piena pluricentenaria;
- Rifacimento dell'attraversamento di monte del tratto canalizzato del torrente Cenischia con nuovo attraversamento in acciaio corten rimovibile e/o sollevabile;
- Realizzazione di nuova passerella in acciaio corten e legno rimovibile e/o sollevabile di collegamento pedonale tra le due sponde del torrente;
- Interventi attivi di mitigazione del rischio di caduta massi mediante disgaggio controllato, rafforzamento corticale con reti in aderenza e chiodature delle porzioni di versante maggiormente instabili, potenzialmente soggette a distacco e crollo di elementi lapidei;
- Installazione di elementi fermaneve per la mitigazione del rischio valanghe sulle porzioni sommitali del versante posto a nord dell'abitato.



## 4. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

### 4.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE

Nell'inserimento del cantiere nel contesto ambientale si terrà conto prima di tutto dei pericoli che esso può presentare verso terzi, per cui si impedirà materialmente l'accesso agli estranei con adeguata recinzione.

Va sempre tenuto presente infatti che l'imprenditore è responsabile dei danni arrecati a persone estranee che per un qualsiasi motivo venissero a trovarsi nell'area interessata ai lavori. Nei tratti prospicienti le vie di passaggio saranno previste sempre la segnalazione e la protezione contro l'eventuale caduta di materiali dall'alto. Le protezioni, secondo le circostanze saranno costituite da tettoie, mantovane, schermi o graticciati, interdizione al passaggio con uso di nastro vedo.

Oltre all'apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di fossi, scavi, incroci, passaggi pericolosi e simili, saranno indicati in modo chiaro, le ubicazioni dei mezzi antincendio, degli eventuali depositi di materiale infiammabile, dei pericoli elettrici.

Nelle zone interessate dagli interventi non è stata rilevata l'evidente presenza di reti tecnologiche principali, per cui non si prevedono interferenze significative con sottoservizi e reti aeree. In fase realizzativa dovranno comunque essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per il ripristino delle eventuali interferenze con reti secondarie ancorché non rilevate nella presente fase progettuale.

### 4.2 IMPIANTI DI CANTIERE

L'esecuzione degli impianti di cantiere dovrà essere affidata a personale esperto, nel rispetto delle norme di legge e con riferimento a quelle di buona tecnica. Per l'alloggiamento l'Appaltatore potrà provvedere all'installazione di idonei locali per il personale o utilizzare strutture locali. La scelta verrà specificata dall'Appaltatore stesso in fase di stesura del Piano Operativo di Sicurezza.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla formazione del cantiere, realizzando i necessari allacciamenti idraulici ed elettrici, ancorché "volanti".

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI ed alle leggi antinfortunistiche vigenti. Qualora necessario, dovrà essere predisposto un impianto di distribuzione della corrente in cantiere, quadri elettrici compresi, dal punto di alimentazione ai punti di utilizzo.

Dovrà altresì essere predisposto un impianto di protezione idoneo per le apparecchiature da utilizzare, unico per basse tensioni e scariche atmosferiche, e ad esso dovranno essere connesse le masse metalliche di notevoli dimensioni situate all'aperto.

Le apparecchiature di comando e protezione dovranno possedere caratteristiche adeguate all'uso e all'ambiente in cui dovranno operare.

L'Appaltatore dovrà curare, nel rispetto delle vigenti normative, le seguenti opere:

1. piste interne di circolazione;



2. recinzione di delimitazione con tubi, pannelli o rete e, ove occorra, relativa cartellonistica;
3. impianti elettrici di illuminazione, di forza motrice e di messa a terra;
4. impianto per lo smaltimento delle acque presenti nelle zone interessate dai lavori, provenienti da infiltrazioni naturali.

#### **4.3 IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE**

Il PSC dovrà contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi con riferimento all'area, all'organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni.

Con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere occorrerà in particolare analizzare:

- le caratteristiche dell'area di cantiere;
- l'eventuale presenza di fattori climatici che comportano rischi per il cantiere (probabilità di fulminazione, venti, condizioni meteorologiche, escursioni termiche, condizioni idrologiche);
- eventuali rischi trasmessi all'esterno e dall'esterno al cantiere (presenza di persone e/o animali, manufatti, ecc.);
- la viabilità principale di cantiere;
- le modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- la presenza di opere provvisionali di cantiere;
- la dislocazione di grosse macchine da cantiere;
- la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

I rischi derivanti dalle lavorazioni sono inoltre:

- investimento e schiacciamento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- caduta e scivolamento;
- caduta di pietre e/o materiale;
- pericoli di elettrocuzione;
- silicati e/o polveri;
- rumore;
- sbilanciamento delle macchine;
- fumi, gas, esalazioni e radiazioni, scorie per saldature elettriche e ossiacetileniche;
- urti accidentali;



- abrasioni e/o tagli;
- scoppio di tubi e/o colpi di pressione.

#### **4.4 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLA CONTEMPORANEITÀ DI PIÙ IMPRESE NEL CANTIERE**

Per il coordinamento e la cooperazione tra i diversi soggetti presenti saranno previste, prima di ogni lavorazione o fase che comporti contemporaneità di più imprese o lavoratori autonomi, delle riunioni indette dal coordinatore per l'esecuzione prima dell'ingresso in cantiere delle diverse imprese. Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti saranno individuate, da parte del Coordinatore per l'Esecuzione, le relative misure di coordinamento.



## 5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

### 5.1 PREMESSE

Nell'inserimento del cantiere nel contesto ambientale si terrà conto, prima di tutto dei pericoli che esso può presentare verso terzi, per cui si impedirà materialmente l'accesso agli estranei con adeguata recinzione.

Oltre all'apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di fossi, scavi, incroci, passaggi pericolosi e simili, saranno indicati e in modo chiaro, le ubicazioni dei mezzi antincendio, degli eventuali depositi di materiale infiammabile, dei pericoli elettrici.

Le regole disciplinari degli "accessi e circolazione delle persone e dei mezzi in cantiere", della "installazione dei depositi", della "installazione degli impianti ed esercizio delle macchine", dei "dispositivi di protezione individuali", delle "informazioni e segnalazioni", dovranno essere conosciute e valere per tutte le imprese interessate ai lavori, i cui responsabili dovranno accettarle.

### 5.2 RECINZIONE DEL CANTIERE

Tutte le aree del cantiere dovranno essere recintate con reti, pannelli metallici, plastici o di legno, o comunque con recinzioni idonee in base alla tipologia dei lavori da effettuare, allo scopo di impedire l'accesso agli estranei ed ai non addetti ai lavori e identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori.

Gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32, secondo comma. Tali recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm<sup>2</sup>, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

Le vie di accesso devono essere sbarrate con cancelli sui quali siano applicati cartelli ben visibili di divieto di accesso.

### 5.3 ACCESSI AL CANTIERE E SEGNALAZIONI

Sarà reso sicuro il movimento delle persone e degli automezzi all'interno dei cantieri. La carreggiata dovrà essere solida ed atta a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego.

Tutti i posti di lavoro sopraelevati ad altezza superiore a 2.00 m saranno protetti da parapetto e da tavola fermapiede o resi inaccessibili da sbarramenti fissi (artt. 126 e 146 D.lgs. 81/08). I posti di passaggio pedonale e di esecuzione operazioni a carattere continuativo sotto il passaggio di carichi sospesi (es. movimentazione massi, etc.) saranno protetti da robusti impalcati posti ad altezza > di 3,00 m o da parasassi.

Qualora si rendesse necessario saranno disposte segnalazioni per la circolazione dei veicoli: limiti di velocità, precedenze, sensi unici, segnalazioni acustiche e luminose.



Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro saranno approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. I rischi conseguenti all'entrata e all'uscita dal cantiere sono identificabili in investimenti e in collisione con mezzi in transito.

Relative misure preventive devono essere attuate per tutti i mezzi che entrano ed escono dal cantiere. Il transito dovrà avvenire con prudenza e nel pieno rispetto del Codice della Strada. In caso di pubblica via particolarmente trafficata o con scarsa visibilità sarà necessario l'intervento di operatori a terra per regolamentare l'entrata e l'uscita dei mezzi.

L'Appaltatore provvederà ad informare i lavoratori, i subappaltatori ed i fornitori delle modalità di accesso e delle regole di circolazione in cantiere che verranno altresì richiamate con appositi cartelli. In cantiere i tratti prospicienti il vuoto saranno provvisti di parapetto.

In particolare, una zona dell'area occupata dal cantiere, antistante l'ingresso pedonale, sarà destinata a parcheggio per i soli lavoratori del cantiere e sarà predisposto apposito cartello di cantiere in prossimità dell'ingresso carraio principale.

#### **5.4 VIABILITÀ INTERNA AL CANTIERE**

La viabilità principale del cantiere dovrà essere sempre tale da garantire la massima sicurezza a persone e a veicoli. In prossimità dell'ingresso principale al cantiere devono essere esposti i cartelli che riportino le indicazioni relative alle opere in corso, al committente, al progettista, al direttore dei lavori, all'impresa esecutrice.

È buona norma ricordare che (viabilità nei cantieri, D.lgs. 81/08, art. 108):

- l'accesso al cantiere deve essere praticabile anche ai mezzi pesanti;
- l'accesso al cantiere deve essere praticabile anche in caso di piogge;
- i raccordi con le strade esistenti devono essere tali da evitare rischi di incidente, ed avere:
  - buona visibilità di manovra;
  - dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) attivabili all'uscita degli automezzi;
  - del personale che segnali l'immissione sulla strada degli automezzi pesanti.

La viabilità interna deve essere studiata in modo da differenziare quanto possibile i percorsi per uomini e mezzi, allontanare il traffico veicolare dalle zone di scavo e dalle zone soggette a sollevamento dei materiali.

#### **5.5 SEGNALETICA DI SICUREZZA**

In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e ad integrazione di altre misure di sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro dovranno essere fornite secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato è stato chiarito agli addetti ai lavori.



La cartellistica di sicurezza installata sul posto di lavoro dovrà essere conforme a quanto prescritto dal D.lgs. 81/08 al quale si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

All'ingresso del cantiere verrà affisso un cartello indicante, l'oggetto dei lavori, la stazione appaltante, la ragione sociale dell'Impresa appaltatrice, gli eventuali subappaltatori e le altre notizie utili a identificare la tipologia dell'appalto in ottemperanza all'art. 90 comma 7 del D.lgs. 81/08.

Eventuali punti di particolare pericolo saranno contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio.

Lungo la recinzione e nell'area delimitata dalla stessa ed in posizione ben visibile, devono essere installati dei cartelli che evidenzino le condizioni di pericolo, i divieti, i comportamenti e le informazioni di sicurezza, in conformità al D.lgs. 81/08.

In generale, di seguito vengono elencati una serie minima di cartelli da apporre all'interno del cantiere:

- in prossimità dell'accesso al cantiere sono installati cartelli segnalatori "autocarri in manovra";
- all'ingresso del cantiere sono installati i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto", "indossare i guanti", "calzare le scarpe protettive";
- sulla bacheca viene esposta la tabella oraria di lavoro firmata dal Direttore di cantiere, e da trasmettere all'Ispettorato del Lavoro;
- sulle opere provvisionali temporaneamente non utilizzate deve essere esposto il cartello "Fuori Servizio" e prima dell'utilizzo ne deve essere verificata l'affidabilità;
- all'entrata di ogni area di lavoro dovrà essere affisso un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori";
- vicino ad ogni quadro elettrico dovranno essere affissi i cartelli "Pericolo alta tensione", "Pericolo tensione elettrica" e "Divieto spegnere l'incendio con acqua";
- ogni mezzo operativo dovrà disporre di un cartello "Vietato passare o sostare nel raggio d'azione della macchina";
- tutti gli apparecchi di sollevamento dovranno disporre di un cartello: "Attenzione carichi sospesi";
- ogni macchina produttrice di trucioli dovrà essere dotata di avvisi come: "Usare gli schermi protettori" e "Usare gli occhiali";
- in prossimità di scavi provvisori dovrà essere previsto un cartello di pericolo "Attenzione scavi aperti" e lo scavo stesso sarà delimitato con un nastro segnaletico, ma dove gli scavi si trovano sotto le vie di transito delle persone, essi sono chiusi da un robusto parapetto alto almeno 1 m dotato di fermapiedi e barra orizzontale all'altezza di 60 cm dal suolo.



Le zone di lavoro saranno delimitate con barriere, parapetti, transenne, nastri onde evitare l'accesso del personale non autorizzato, come prescritto dal PSC e dalla normativa vigente; comunque si precisa che il nastro segnaletico non è sostitutivo del parapetto.

Per il transito in ingresso ed in uscita, occorre predisporre dei cartelli che richiamino l'attenzione sul pericolo di transito automezzi dal cantiere.

Per quanto riguarda la segnaletica da apporre sulle macchine si ritiene che, se già non vi abbia provveduto il fabbricante, il datore di lavoro debba, a seguito della valutazione dei rischi imposta dagli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/08, ricordare con cartelli adeguati eventuali obblighi, divieti ecc.

## 5.6 AREE DI DEPOSITO

L'ubicazione dei depositi verrà scelta in relazione ai lavori che debbono essere svolti in cantiere, alla eventuale necessità della sorveglianza, alla comodità delle operazioni di carico e scarico, alla necessità di una corretta conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosità.

I depositi di benzina, petrolio, olio minerale e tutti gli idrocarburi, essendo infiammabili, in quantitativi superiori a 500 Kg, sono soggetti al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco competenti per il territorio. A tale controllo sono assoggettati tutti gli altri depositi o le lavorazioni elencate nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 689 del 26/5/59.

I depositi di cui sopra devono essere protetti contro le scariche atmosferiche (art. 84 D.lgs. 81/08).

I carburanti, i solventi, ecc. possono presentare pericolo di incendio e di esplosione, per cui devono essere conservati in luoghi lontani dai locali di lavoro. I depositi di sostanze infiammabili e/o esplosivi devono essere dotati di impianti antincendio fissi o mobili idonei.

Ai lavori in ambienti o in luoghi con rischio di incendio, scoppio e soffocamento non sarà mai adibita una sola persona. Nei luoghi di lavoro e negli ambienti con rischio di incendio saranno sempre disposti i prescritti mezzi di prevenzione e di estinzione.

In aggiunta alle altre misure già applicate direttamente sugli impianti e sui macchinari, per ridurre la diffusione eccessiva di polvere o di vibrazioni e rumori, questi saranno per quanto possibile, disposti in zone appartate del cantiere.

Le materie e i prodotti suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanti ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri (rif. D.lgs. 81/08, art 225 comma 5, art. 287 e seguenti).

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materiali infiammabili, corrosivi, tossiche o comunque dannose devono essere conservati in posti appositi e separati con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti. I recipienti nei quali sono conservati prodotti di natura pericolosa o nocivi devono, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto, portare indicazioni e contrassegni specifici (allegato IV, commi da 3.10 a 3.11.3 del D.lgs. 81/08).



## 5.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) "tutte le attrezzi ed i relativi accessori destinate ad essere indossate o tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro". L'utilizzo di tali dispositivi, necessario quando le misure di protezione collettiva non possono garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, viene imposto dall'art 75 del D.lgs. 81/08.

I DPI devono essere rispondenti al Decreto Legislativo n. 475 del 4/12/1992 (modificato dal Decreto Legislativo n. 10 del 2/1/1997 in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE nonché alle Direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CEE).

Ogni DPI deve essere marcato CE, direttamente sul DPI o sul relativo imballaggio, e deve essere commercializzato accompagnato dalla certificazione CE che attesti la sua conformità alle disposizioni del D.lgs. 475/92. I DPI già commercializzati alla data di entrata in vigore del D.lgs. 475/92 devono essere utilizzati ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 81/08.

Ogni DPI deve essere scelto in modo oculato tenendo conto dei problemi funzionali, dei problemi ergonomici e dei problemi specifici sull'attività che il lavoratore deve svolgere. Nella scelta dei DPI si deve tener conto dei materiali costruttivi, della loro solidità e leggerezza, del comfort e dell'efficacia della protezione svolta, della protezione dal calore, dal rumore, della polvere, ecc.



## 6. REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà costituito da:

- Relazione tecnica;
- Individuazione delle fasi del procedimento attuativo;
- Valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito;
- Pianificazione e programmazione delle lavorazioni.

### 6.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica contiene le coordinate e la descrizione dell'intervento e tutte le notizie utili alla definizione dell'esecuzione dell'opera.

### 6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere l'individuazione delle fasi del procedimento attuativo mediante individuazioni delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche e la stima della durata delle lavorazioni.

### 6.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RAPPORTO ALLA MORFOLOGIA DEL SITO

L'analisi dei rischi legata alle fasi di lavoro che si prevede siano applicate in cantiere, costituisce un aspetto fondamentale del Piano, pertanto si procederà alla definizione delle necessarie azioni da intraprendere nelle lavorazioni.

A tal fine, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, prevedrà in modo particolareggiato l'organizzazione ed i sistemi propri della produzione ed esecuzione dell'opera con le relative modalità operative.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento riporterà una dettagliata analisi di tutti i settori lavorativi che si svolgeranno per la realizzazione dell'opera nel suo complesso, con esame dei processi di costruzione (settori operativi) e di esecuzione (operativi elementari).

A valle del processo d'individuazione delle fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili e/o all'impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere.

L'obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell'individuazione dei possibili rischi.

### 6.4 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI

Sarà necessario definire il programma dei lavori (*Diagramma di Gantt*) al fine di fissare gli archi temporali di ciascuna fase di lavoro e, quindi, le contemporaneità tra le fasi in modo da individuare le necessarie azioni di



coordinamento tenendo presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possono essere svolte da imprese diverse.

Si procederà inoltre alla valutazione dei seguenti Elementi Generali del Piano:

- Modalità da seguire per la recinzione del cantiere;
- Impianti elettrico, dell'acqua, del gas;
- Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi;
- Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto;
- Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
- Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di sicurezza.

A corredo del Piano di Sicurezza e Coordinamento si redigerà il Fascicolo con le Caratteristiche dell'opera, corredata dal Fascicolo della Manutenzione.

Il Piano potrà anche contenere la Valutazione del Rumore, ovvero del Livello di esposizione personale al rumore di un lavoratore o di un gruppo di lavoratori omogenei.

L'ultima fase del Piano sarà costituita dalla Stima dei Costi della sicurezza, che vanno previsti per tutta la durata delle lavorazioni e sono costituiti dai costi:

- degli apprestamenti previsti nel PSC;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



## 7. IDENTIFICAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE

Tutte le attività di cantiere che comportano la presenza contemporanea di più imprese impegnate nella stessa zona di lavoro, dovranno essere preventivamente coordinate e concordate tra l'appaltatore ed il C.S.E.

Si ricorda che nei paragrafi successivi, per ogni lavorazione, sono previsti e prescritti comportamenti da tenere, appositi DPI da utilizzare, (quali guanti e scarpe antinfortunistiche, maschere e occhiali per proteggere vie respiratorie ed occhi durante lavorazioni sollevanti polveri o schizzi, cuffie per proteggere l'udito dall'elevato rumore etc.), sono inoltre riportati i rischi specifici cui bisogna fare attenzione durante le fasi delle lavorazioni e che il personale di cantiere deve conoscere.

### 7.1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

La prima operazione a cui si darà corso sarà l'allestimento del cantiere, che dovrà avvenire in modo razionale e nel rispetto delle norme vigenti, in modo da garantire un ambiente di lavoro tecnicamente sicuro ed igienico.

Quando si installa un cantiere, la prima cosa da fare è valutare il cantiere in termini di organizzazione generale. È sempre necessaria una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell'area rispetto a: attraversamenti di linee elettriche aeree o di cavi sotterranei, fognature, acquedotti (prendendo immediati accordi con le società ed aziende esercenti le reti al fine di mettere in atto le misure di sicurezza necessarie prima di dare inizio ai lavori), aspetti idrologici (sorgenti, acque superficiali).

L'area di cantiere sarà realizzata nella zona adiacente alle aree interessate dagli interventi. Eventualmente la collocazione dei prefabbricati e la rimessa dei mezzi di lavorazione potrà avvenire, previo accordo con la proprietà privata.

Il posizionamento dei box prefabbricati deve avvenire in modo da mantenere il pavimento dello stesso sopraelevato di almeno 30 cm rispetto al terreno, mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione dell'umidità dal suolo.

Il terreno attorno al box, almeno per un raggio di 10 m, dovrà essere conformato in modo da non permettere la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa.

I box dovranno avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente; la loro ubicazione dovrà essere tale da ridurre al minimo le interferenze reciproche tra persone, mezzi ed impianti.

### 7.2 SCAVI E MOVIMENTI TERRA

Nella esecuzione degli scavi si procederà con particolare attenzione nell'accertare l'eventuale presenza di sottoservizi (acqua, gas, linee elettriche e telefoniche, ecc.) o linee elettriche aeree, ancorché non rilevate nella presente fase progettuale.

Si dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti ed eventuali opere di consolidamento dovranno essere effettuate da personale esperto sotto il diretto controllo di un preposto.



Si dovrà delimitare efficacemente la zona di competenza dello scavo adottando opportune segnalazioni sia diurne che notturne per mantenere l'eventuale transito di veicoli a distanza di sicurezza.

Le pareti dovranno avere un'inclinazione tale da impedire franamenti secondo l'angolo naturale di declivio.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti atti ad impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo ad almeno 1 m dal ciglio dello scavo.

Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgomberate da irregolarità o blocchi.

È tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie punteggiature.

Prima di movimentare il materiale proveniente dagli scavi si dovrà inumidirlo onde limitare al massimo il sollevamento delle polveri.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o rinterri, esse saranno depositate nell'ambito del cantiere e, in ogni caso, in luogo tale che non possano causare danni o provocare intralci al traffico.

Al fine di evitare che i lavoratori, operanti nelle vicinanze degli automezzi, vengano urtati dai macchinari ed autocarri in movimento, il responsabile di cantiere provvederà ad emettere disposizioni per gli operatori in tema di manovre a marcia indietro, lavori da effettuare sul ciglio dello scavo.

Nell'operazione di rinterro è opportuno procedere per strati paralleli per non creare zone più cedevoli e non addensare terreno su murature di fresca costruzione.

### **7.3 DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO FORESTALE**

Le operazioni di decespugliamento e taglio piante nelle aree oggetto di intervento riguarderanno la pulizia delle aree in cui è prevista la realizzazione della nuova linea arginale.

Si riportano di seguito alcuni accorgimenti da mettere in atto per l'esecuzione degli interventi di decespugliamento e taglio piante.

Ai rischi specifici correlati allo sfalcio della vegetazione di alto fusto, ed all'utilizzo delle apparecchiature manuali e meccaniche ad esso finalizzate, si correlano una serie di rischi associabili all'esecuzione di tali interventi.



L'area di intervento dovrà essere preventivamente delimitata onde segnalare la presenza di uomini che stanno operando per lo sfalcio delle piante.

Durante la fase di abbattimento le piante dovranno essere indirizzate verso zone non pericolose per l'incolumità delle persone, inoltre tale operazione sarà, dal preposto dell'impresa, segnalata con apposito dispositivo acustico (sirena).

Una volta abbattuta la pianta, essa dovrà essere sramata, tagliando i rami a filo del tronco e privata del cimale, adottando tutte le misure di protezione per i lavoratori.

Il materiale tagliato dovrà essere conferito temporaneamente nell'area corrispondente alla deponia temporanea, opportunamente delimitata; le cataste e le pile di materiali dovranno essere adeguatamente sistematiche in modo tale che non possano crollare o cedere alla base.

La vegetazione arbustiva nelle aree da ripulire dovrà essere completamente tagliata a raso del terreno; la ramaglia ed il materiale ottenuto andrà allontanato nel luogo indicato dalla Direzione Lavori e cippato. Durante tale lavorazione dovranno essere adottate tutte le precauzioni per evitare di provocare incendi.

A lavoro ultimato la superficie interessata dai tagli dovrà essere ripulita e priva di materiale di scarto.

#### **7.4 OPERE IN CEMENTO ARMATO**

Per l'esecuzione di tali lavorazioni si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- è opportuno che i lavoratori usino spallacci di cuoio per il trasporto a spalla dei ferri di armatura e robusti guanti traspiranti per protezione dalle punture con le estremità dei ferri;
- proteggere i ferri di ripresa con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi o con l'utilizzo di cappelletti in plastica di colore ben visibile;
- l'oliatura del cassero consiste nella spalmatura con pennello o nella spruzzatura di prodotti disarmanti: tale operazione espone a rischi di inalazione ed assorbimento con effetti irritanti sulla cute e sulle mucose. Occorre inoltre evitare le applicazioni che danno luogo a nebulizzazione, preferendo l'uso di pennelli o rulli: in questo caso risulta importante porre la massima attenzione al contatto cutaneo con gli oli dovuto all'imbrattamento di guanti da lavoro ed indumenti in genere;
- durante il getto usare stivali di sicurezza, guanti ed elmetto: distribuire il calcestruzzo in più punti e poi distribuirlo con badile e rastrello;
- realizzare idonee postazioni di lavoro in elevato, per l'esecuzione delle casserature, la disposizione dei ferri d'armatura e il getto del calcestruzzo delle strutture utilizzando trabattelli e ponteggi regolamentari;
- l'operazione di posa dei casseri comporta notevole sforzo fisico ed assunzione di posizioni pericolose per possibili alterazioni dorso-lombari: è opportuno che il lavoratore eviti, nelle lavorazioni più basse, di incurvare la schiena ed opti per posizioni accucciate o in ginocchio;



- nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (rif. D.Lgs. 81/08 art. 122);
- per prevenire l'azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all'abrasione meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile l'uso di guanti e tute da lavoro. I lavoratori addetti allo spandimento del calcestruzzo possono essere esposti pure agli effetti nocivi degli additivi del calcestruzzo: a tal fine risulta utile la massima protezione delle parti del corpo;
- il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione;
- è fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei;
- nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (rif. D.Lgs. 81/08 art. 145);
- il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera da evitare azioni dinamiche. Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori (D.M. 27.07.1985 art. 6.1.5);
- il disarmo deve essere effettuato con molta cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli: tali operazioni devono avvenire sotto il controllo di un preposto che darà disposizioni di riposizionare immediatamente i dispositivi di forzamento nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento;
- il legname rimosso deve essere ripulito, in particolare dai chiodi, ed accatastato con ordine.

## 7.5 STRUTTURE PREFABBRICATE

Per l'esecuzione di tali lavorazioni si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica:
  - piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione;
  - procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera;
  - nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate.



Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione. Riferimenti Normativi: Circolare n.13/82.

Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalità appropriati in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo in relazione alla velocità di quest'ultimo e alle caratteristiche del percorso. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere fissati previo controllo della loro agibilità e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. Nel caso di terreni in pendenza andrà verificata l'idoneità dei mezzi di sollevamento a sopportare il maggior momento ribaltante determinato dallo spostamento di carichi sospesi; andrà inoltre verificata l'idoneità del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante soprattutto in conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli. Riferimenti Normativi: Circolare n.13/82.

Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate deve essere indicato il loro peso effettivo. Riferimenti Normativi: Circolare n.13/82.

I piani di stoccaggio devono avere resistenza adeguata alle azioni trasmesse dagli elementi stoccati al fine di evitare crolli o ribaltamenti dovuti a cedimenti dei piani medesimi. Le portate utili delle puntellazioni o degli elementi di puntellazione impiegati, devono essere indicate con apposita targhetta o sistema equivalente. Riferimenti Normativi: Circolare n. 13/82.

Le modalità di stoccaggio degli elementi prefabbricati devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta loro trasmessa dagli elementi prefabbricati senza tener conto dell'eventuale equilibrimento ottenibile con particolare sistemazione dei pezzi stoccati. Riferimenti Normativi: Circolare n.13/82.

Ai sensi dell'art.122 del decreto legislativo del 9 Aprile 2008, n.81, nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo:

- impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale;
- adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare l'eventuale caduta a non oltre 1,5 m;
- adozioni di reti di sicurezza;
- adozione di sistemi o procedure espressamente citati nelle istruzioni scritte fornite dal fornitore o dalla ditta di montaggio.

Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica di cui sono tenuti il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, dovranno essere indicate le condizioni meteorologiche in corrispondenza delle quali, in relazione



alle attività svolte, dovrà essere arrestato il lavoro. La velocità massima del vento ammessa per non interrompere il lavoro di montaggio deve essere determinata in cantiere tenendo conto della superficie e del peso degli elementi oltreché del tipo particolare di apparecchio di sollevamento usato. Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono essere utilizzati se la velocità del vento supera i 60 km/h. Peraltra tale limite deve essere convenientemente ridotto quando si tratti di sollevare degli elementi leggeri di grande superficie come pannelli di rivestimento o elementi di copertura. Riferimenti Normativi: Circolare n.13/82.

In tutte le fasi transitorie e di montaggio dovrà essere assicurata la stabilità dei singoli elementi e delle parti già assemblate. Le attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellazione dovranno essere idonee all'impiego. Tale idoneità dovrà essere accertata dal progettista del montaggio attraverso una verifica delle sollecitazioni alle quali potranno essere assoggettate nelle varie fasi di montaggio e dal preposto al montaggio attraverso un controllo delle caratteristiche costruttive delle attrezzature e del loro stato di conservazione in rapporto all'uso. Le attrezzature provvisionali e di puntellazione dovranno essere assoggettate a manutenzione periodica almeno annuale. Riferimenti Normativi: Circolare n.13/82.

## 7.6 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E DI DIFESA SPONDALE

Data la contemporaneità temporale di tali lavorazioni con quelle dei movimenti terra si dovrà provvedere a distribuire spazialmente gli ambiti di lavoro in modo da evitare sovrapposizioni pericolose per i lavoratori.

Le persone non dovranno sostare o transitare nel campo d'azione dell'escavatore, né alla base né sul ciglio del fronte di attacco che dovrà essere pulito e spianato nella parte superiore.

I mezzi meccanici dovranno porre attenzione nell'avvicinarsi al ciglio della scarpata sul quale non dovranno effettuarsi depositi, anche se momentanei.

I veicoli ed i mezzi da sterro dovranno essere utilizzati correttamente da personale adeguatamente formato: gli operatori di tali mezzi dovranno essere protetti dall'eventualità di schiacciamento per ribaltamento della macchina o per caduta di materiali.

I mezzi di trasporto non dovranno essere sovraccaricati, in modo tale da evitare la caduta o la dispersione di materiale.

Nella esecuzione delle opere di difesa spondale e del corazzamento di fondo, previsti in massi cementati, si dovrà prestare particolare attenzione all'irruzione improvvisa di acqua. In tale evenienza ogni lavorazione dovrà essere sospesa e verranno attivati i dispositivi di emergenza da parte di lavoratori esperti diretti da un preposto.

Nei lavori di posa di massi e pietre ciclopiche con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dell'escava o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere delimitata con opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.



Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impediti con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi dei luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto. Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria. Per impedire la caduta nello scavo si devono predisporre parapetti alti un metro, completi di tavola fermapiede da 20 cm e corrente intermedio.

Se l'accesso allo scavo avviene tramite scale a mano, esse devono sporgere di almeno un metro dal piano di sbarco e risultare sistemate al piede e vincolate.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Predisporre una zona di stoccaggio temporaneo dei materiali adeguata durante le lavorazioni, sistemando la superficie di appoggio in modo da renderla piana e livellata nonché stabilizzata.

Il Direttore di cantiere si dovrà accertare prima dell'inizio della nuova fase lavorativa dei possibili rischi trasmissibili in modo da adottare le possibili misure preventive e si organizzeranno le zone di intervento.

Per l'accesso alle zone di scavo da parte di autocarri dovrà essere prevista viabilità di cantiere in modo che le rampe di accesso al fondo degli scavi abbiano una carreggiata solida atta a resistere al transito ed una pendenza adeguata ai mezzi impiegati, una larghezza delle rampe tale da consentire un franco di almeno 70 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

Tutte le rampe di accesso o viottoli che hanno i lati prospicienti il vuoto con altezza superiore ai 50 cm devono avere idonei parapetti.

I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone



---

sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili.

### **7.7 SMOBILITAZIONE CANTIERE**

Al termine dell'esecuzione dei lavori si dovrà provvedere allo smantellamento dell'area di cantiere. Tali aree dovranno essere ripristinate mediante rimozione dei basamenti e risistemazione generale con l'allontanamento dei materiali di risulta. Gli alloggiamenti di cantiere dovranno essere allontanati dall'area entro l'ultimazione dei lavori.

La recinzione dovrà essere rimossa al termine di tutte le lavorazioni previste dal progetto.

Si dovrà far disattivare da personale qualificato tutti i collegamenti con i sottoservizi esistenti (acqua, fognatura, elettricità, etc.). Si dovranno inoltre predisporre tutti gli apprestamenti atti a mettere in sicurezza e segnalare gli eventuali scavi lasciati aperti.



## 8. PRIME IPOTESI DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nelle scelte progettuali ed organizzative si è cercato di privilegiare:

- una scelta di materiali, mezzi ed attrezzature il cui utilizzo rientri nella pratica comune delle buone regole di costruzione;
- una predisposizione logistica del cantiere che favorisca un’ordinata lavorazione e movimentazione;
- il giusto impiego di maestranze evitando, nella programmazione del tempo necessario alla realizzazione dell’opera, la concentrazione di attività simultanee incompatibili tra loro.

Ne deriva che il documento prevede uno specifico programma di attività di coordinamento, cooperazione e reciproca informazione, che dovrebbe consentire al personale direttivo, preposto al controllo e alla gestione dell’intero processo produttivo, di regolare i singoli apporti esecutivi senza che queste interazioni determinino condizioni di pericolo per i lavoratori.

In ogni caso, sarà compito dei Coordinatori in fase di progetto, redigere la valutazione specifica dei costi della sicurezza, attenendosi alle indicazioni di cui al D.lgs. 81/08 il quale prevede, per tutta la durata delle lavorazioni previste, la stima dei seguenti costi:

- degli apprestamenti da prevedere nel PSC;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente da prevedere nel PSC per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel PSC e da prevedere per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

In considerazione della tipologia di intervento e del particolare contesto in cui sarà inserito il cantiere, della possibile compresenza di più imprese anche non contemporanea, della tipologia di intervento complessivo e delle singole fasi lavorative e le possibili interferenze tra le stesse si ritiene di stimare sommariamente gli oneri di sicurezza come evidenziato nelle seguente tabella.

<u>COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</u>		
Interventi Moncenisio	€	220'000,00

Si rimanda alla fase progettuale successiva per la redazione del Computo Metrico Estimativo della sicurezza.